

COMUNE DI VILLAFALLETTO

**DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI EMERGENZA ALIMENTARE DI CUI
ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare disciplina i criteri di tracciabilità per la gestione, emergenziale, dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, in relazione alla situazione legata all'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 per quanto applicabili in relazione alla situazione. Si dà atto che l'acquisizione di buoni spesa, generi alimentari o prodotti di prima necessità avviene – per espressa disposizione dell'ordinanza citata – in deroga al decreto legislativo n. 50/2016.
3. Il presente disciplinare costituisce altresì proposta contrattuale nei confronti degli operatori economici che forniranno i beni dietro presentazione di buoni spesa, proposta alla quale i medesimi aderiscono per effetto della manifestazione di disponibilità all'inserimento nell'elenco comunale degli esercizi commerciali previsto all'art. 2, comma 4, lettera a), dell'ordinanza.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono:
 - a) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in nuclei familiari "più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno", per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
 - b) per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Villafalletto, pubblicati sul sito internet comunale;
 - c) per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa;
 - d) operatori economici: i soggetti che effettuano le forniture dei generi alimentari a fronte della presentazione dei buoni spesa.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il valore del buono-spesa, è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
NUCLEI di 1 persona	€ 40 settimanali
NUCLEI di 2 persone	€ 70 settimanali
NUCLEI di 3 persone	€ 90 settimanali
NUCLEI di 4 persone	€ 110 settimanali
Per ogni componente in più:	€ 20 settimanali in più

2. Il valore del buono è da intendersi comprensivo di tutte le spese di gestione dei buoni stessi da parte dell'esercente nonché delle spese di emissione delle fatture e dell'I.V.A.
3. La messa a disposizione dei buoni è condizionata dall'entità delle disponibilità di risorse stanziare e a quanto eventualmente disposto dal Comune ai sensi dell'articolo 7 (acquisto diretto o indiretto di generi alimentari ecc.)

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. Il Comune provvede alla elaborazione di modello di autocertificazione/richiesta e alla valutazione delle istanze. La valutazione avviene da parte del Comune in esecuzione a quanto indicato nell'ordinanza n. 658 in rapporto alla situazione emergenziale.
2. Ai fini della valutazione il Comune individua la platea tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.
Il Comune darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). Si, rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma all'attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.
3. Il Comune provvede alla raccolta delle richieste/autocertificazioni e consegna dei buoni spesa. La positiva valutazione dà titolo ai buoni spesa anche per le settimane successive, salve diverse determinazioni. Il Comune porrà a disposizione settimanalmente (o cumulativamente per più settimane) il buono spesa, ovvero da più buoni spesa ognuno di identico valore, per un totale corrispondente alla spettanza stabilita. Il Comune provvede altresì alla compilazione di prospetto riepilogativo dei buoni assegnati a fronte delle richieste/autocertificazioni, che consenta la tracciabilità dei flussi informativi e dei valori dei buoni messi a disposizione per ciascun nucleo beneficiario.
4. Il Comune è competente per i buoni spesa a favore di nuclei familiari.
5. Le attività da parte del personale, servizi comunali, ecc. inerenti la gestione dell'iniziativa sono da intendersi attività non differibili, emergenziali, da svolgersi anche "in presenza" in servizio a tutti gli effetti di legge, quali misure di protezione civile, coinvolgenti, ove occorra, soggetti del Terzo settore.
6. Agli impegni di spesa – anche per la stampa dei buoni, per le forniture, e per altre attività connesse - si provvede previe variazioni di bilancio ove occorrenti, e tenendo conto dell'espressa "deroga" al decreto legislativo n. 50/2016 stabilito dall'ordinanza statale.

Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. La validità dei buoni è limitata al periodo di durata emergenziale come stabilito dalle competenti autorità. I buoni non potranno essere ceduti, non saranno convertibili in denaro. Essi sono utilizzabili – secondo quanto prescritto nell'ordinanza statale – solo per acquisto di generi alimentari.
2. Vengono individuati quali soggetti presso i quali utilizzare i buoni spesa, tutti gli operatori economici che diano disponibilità a seguito di avviso pubblico del Comune; i riferimenti degli operatori economici sono pubblicati sul sito web del Comune con aggiornamento periodico. La disponibilità resa nota al Comune circa l'adesione all'iniziativa, comporta automatica accettazione di tutte le condizioni di gestione via via in vigore e, in assenza di rilievi del Comune, costituisce "accreditamento" idoneo alla possibilità di accettare e gestire i buoni, fino a revoca per inadempienza o recesso da parte dell'operatore economico.
3. Gli operatori economici provvederanno:



- ove richiesto dal Comune, nel caso di buoni-tessera cumulativi: alla rendicontazione mensile delle somme utilizzate, mediante invio di informazioni al Comune, e alla annotazione su ciascuna tessera, all'atto dell'utilizzo, della somma spesa;
 - alla trasmissione su base mensile al Comune emittente della fattura – o altro titolo se ammesso - recante l'importo complessivo erogato sotto forma di buoni; il titolo verrà pagata di norma entro 60 giorni dal ricevimento;
4. E' facoltà dell'operatore economico disporre scontistica particolare sul valore dei generi alimentari prelevati mediante utilizzo del buono spesa, nel rispetto delle norme vigenti.
 5. Gli operatori economici devono essere in regola con i necessari titoli abilitativi per la messa a disposizione dei generi alimentari, ove necessari.

Art. 6 - Verifica delle condizioni autocertificate e delle modalità di gestione dei buoni

1. L'Amministrazione può verificare o far verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
2. Il Comune si riserva di verificare la regolarità delle prestazioni da parte degli operatori economici aderenti; in caso di inadempienze contestate, il Comune potrà escludere dall'elenco degli operatori abilitati il soggetto inadempiente, con preavviso di due giorni, senza che l'operatore economico possa pretendere alcun indennizzo o compenso, fatto salvo il pagamento dei beni regolarmente erogati. Analogamente, l'operatore economico non potrà pretendere indennizzo alcuno qualora il numero degli utilizzatori si rivelasse esiguo.

Art. 7 – Acquisto da parte del Comune di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

1. Il Comune potrà anche disporre l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità (questi ultimi, per l'acquisto da parte del Comune, consentiti dal comma 4, lettera b), dell'ordinanza statale), in deroga al decreto legislativo n. 50/2016 come stabilito dall'ordinanza stessa. Per l'acquisto e per la distribuzione potrà avvalersi degli enti del Terzo settore.

Art. 8 – Modalità di richiesta.

Le domande dovranno pervenire all'indirizzo email indicato, ovvero in forma cartacea entro e non oltre le ore 12 del 15 Aprile 2020.

Art.9 - Modifiche e aggiornamenti.

In relazione alla natura emergenziale della situazione, potranno disporsi modifiche, aggiornamenti alla gestione dell'iniziativa; l'attuazione di quanto contenuto nel disciplinare dovrà innanzi tutto essere coerente con l'evoluzione emergenziale in atto.